

Tribunale di Reggio Emilia 04 giugno 2007 – Est. Fanticini.

Condanna alle spese di rappresentanti e curatori – Applicazione al difensore – Ammissibilità – Condizioni.

Il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 94 del codice di procedura civile, che prevede la condanna alla rifusione delle spese dei rappresentanti e dei procuratori, non impedisce che, in presenza di determinate circostanze, la portata della disposizione venga estesa al difensore della parte, soprattutto quando il mandato alle liti gli conferisca poteri sostanziali di disporre della controversia quali il potere di conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, deferire il giuramento decisorio ecc. (fb)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Con ricorso depositato in data 31/5/2005 B. G. ha contestato il diritto di R. C. di promuovere e proseguire l'esecuzione forzata n. 113/2005 R.G. Esecuzioni Immobiliari intrapresa su immobili dello stesso opponente.

In particolare, il debitore esecutato affermava che i beni erano stati costituiti in fondo patrimoniale sin dal 1991 e che il credito del precedente non aveva alcuna inerenza con le necessità della famiglia, bensì per esigenze imprenditoriali dello stesso opponente.

Con comparsa depositata il 4/10/2005 si costituiva nel giudizio R. C. che chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo all'opponente (dato che i beni in fondo appartenevano anche alla moglie dell'esecutato) e sostenendo che l'opponibilità del fondo derivava e dalla trascrizione nei RR.II. e dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (requisiti non dimostrati dall'opponente); spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per la mancata trascrizione nei RR.II. (dato che la mancata pubblicità aveva indotto in errore il creditore precedente in buona fede).

All'udienza del 25/10/2005 il G.E., rilevato che l'atto costitutivo del fondo era stato trascritto nei RR.II. e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data anteriore al pignoramento, accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Le parti comparivano alle udienze del 25/10/2005 e del 16/2/2006 (ex art. 180 c.p.c.) e del 4/5/2006 (ex art. 183 c.p.c.). All'ultima udienza del 12/4/2007, il Giudice, udite le conclusioni delle parti (riportate come sopra) e concessi i termini per le difese finali, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È evidente che il debitore esecutato sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione nei confronti del creditore che ha aggredito i suoi beni (seppure costituiti in fondo patrimoniale, dato che il vincolo non comporta il trasferimento a terzi del bene): la legittimazione attiva non è revocabile in dubbio, così come l'interesse all'azione di opposizione.

Non c'è alcun litisconsorzio necessario con il coniuge dell'esecutato dato che i beni aggrediti appartengono al B. e lo stesso può, senza la necessità di coinvolgere la moglie (peraltro in regime di separazione dei beni), far valere il vincolo precedentemente imposto sugli stessi; tra l'altro, la stessa parte opposta ha ommesso di chiamare la moglie dell'esecutato, nei cui confronti ha inammissibilmente, prima ancora che infondatamente, proposto una domanda risarcitoria.

2. Nel merito, si osserva che:

- dal certificato notarile sostitutivo della documentazione ex art. 567 c.p.c. (prodotto dallo stesso creditore precedente nel processo di esecuzione) risulta che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato trascritto nei RR.II. il 14/2/1991 (R.G. 2686; R.P. 2099); la stessa circostanza si evince dalla nota di trascrizione del fondo depositata dalla difesa dell'esecutato all'udienza del 25/10/2005;

- la copia integrale dell'atto di matrimonio (depositata dallo stesso opposto) dimostra che la convenzione matrimoniale (genus al quale è riconducibile la costituzione di fondo patrimoniale) è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio in data 15/3/1991.

È quindi smentito per tabulas l'assunto difensivo di R. C. sulla mancata trascrizione/annotazione (tra l'altro, lo stesso precedente ha provveduto a fornire le prove documentali).

IL CASO.it

"La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 cod. civ., per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione imposta per gli immobili dall'articolo 2647 cod. civ. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti" (così, da ultimo, Cass. 5684/2006).

Nel caso de quo sia l'annotazione sia la trascrizione sono state eseguite 14 anni prima dell'inizio dell'esecuzione (e anche prima dell'iscrizione dell'ipoteca di R. C.): è palese, perciò, l'opponibilità del vincolo.

Tuttavia, a norma dell'art. 170 c.c. "l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenzia diretta ed immediata con i bisogni della famiglia" (Cass. 12998/2006).

Il debitore esecutato ha contestato qualsivoglia collegamento tra il credito azionato e le esigenze della famiglia e ha prodotto il decreto ingiuntivo da cui risulta che il credito di R. C. attiene alla fornitura di tre vitelloni da macello all'impresa individuale C** di B. G.; l'opposto non ha speso nemmeno una parola delle proprie verbose difese per contestare l'asserita estraneità del credito ai bisogni della famiglia o per contrastare il testo (invero piuttosto chiaro, nella parte in cui individua la ragione del credito e la sua riferibilità all'impresa individuale C**) del ricorso per decreto d'ingiunzione.

Per la ragione del credito specificata nel ricorso per d.i. (non sembra proprio che l'acquisto di animali da macello da parte dell'impresa individuale del B. possa avere inerenzia diretta ed immediata con le esigenze familiari) e per l'atteggiamento di (assoluta) non contestazione tenuto dal R. C. (e dai suoi difensori), si ritiene che il debitore abbia dimostrato che il credito non possa essere annoverato tra quelli che consentono di agire in executivis sui beni in fondo patrimoniale (superando la presunzione di attinenza ai bisogni della famiglia riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità).

Concludendo, deve perciò dichiararsi che R. C. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni aggrediti nella procedura n. 113/2005 R.G. Esecuzioni Immobiliari perché costituiti in fondo patrimoniale.

Consegue all'improseguibilità del processo esecutivo l'ordine di cancellazione del pignoramento trascritto.

3. La domanda risarcitoria dell'opposto è assolutamente destituita di qualsivoglia fondamento:

- la condotta che si assume illecita (mancata trascrizione nei RR.II.) non sussiste;
- in ogni caso, è responsabilità del creditore verificare che non vi siano limiti all'aggregabilità dei beni (nel caso il vincolo era risultante dai RR.II. e dall'atto di matrimonio, ma se anche vi fosse stata un'omessa pubblicità nei RR.II. non si intravedono né dolo/colpa né ingiustizia del danno).

La richiesta di danni morali ed esistenziali e financo di interessi anatocistici (sic!) meriterebbe – per la sua insensatezza (eventuali pregiudizi per il R. C. sono, semmai, conseguenti all'aver malamente promosso l'esecuzione!) – una condanna ex art. 96 c.p.c. (non richiesta dall'opponente, sebbene il suo comportamento processuale sia stato addirittura definito "vergognoso" dal difensore dell'opposto).

IL CASO.it

4. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo in considerazione delle tariffe vigenti, del valore della controversia e dell'attività svolta dalla difesa dell'opponente.

Quanto al soggetto tenuto alla loro rifusione, si osserva che l'art. 94 c.p.c. prevede che "coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita", senza necessità di alcuna specifica richiesta della controparte (Cass. 3977/2003).

Non ignora questo Giudice che l'applicazione della norma è stata sinora limitata alla rappresentanza sostanziale; tuttavia, il tenore letterale della disposizione non impedisce di

estenderne la portata anche al difensore (che rappresenta nel processo la parte e la assiste nella difesa), soprattutto quando questo non riceve un semplice mandato ad litem ma ottiene dal soggetto patrocinato poteri sostanziali di disporre della controversia (basta esaminare la procura rilasciata ai difensori di R. C. per vedere che gli stessi hanno il potere di conciliare e transigere, di rinunciare agli atti e all'azione, di incassare somme rilasciando quietanze, di deferire e riferire il giuramento decisorio, di proporre querela di falso, di svolgere domande riconvenzionali, di eleggere altri domicili speciali).

TL CASO.it

Nel caso di specie, i difensori dell'opposto (che lo rappresentano e assistono) hanno, dapprima, agito nel processo esecutivo e, in seguito, resistito nell'opposizione e avanzato domanda riconvenzionale, in totale mancanza della normale prudenza (con modalità che caratterizzano anche la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.) con condotte e difese palesemente errate e gravemente nocive per il loro stesso assistito (il quale, stante anche il tecnicismo della materia, ben difficilmente può aver suggerito una simile linea difensiva):

- hanno aggredito beni costituiti in fondo patrimoniale da 14 anni senza preventivamente sincerarsi dell'esistenza di vincoli di impignorabilità e, prima, avevano anche iscritto ipoteca sui predetti cespiti (peraltro, costringendo ad esborsi inutili il proprio cliente);
- hanno negato a più riprese le risultanze degli atti (pubblici) dagli stessi prodotti, sia con riferimento alla trascrizione dell'atto costitutivo nei RR.II. sia con riguardo alla sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- hanno basato su un presupposto inesistente (la mancata trascrizione dell'atto costitutivo del fondo nei RR.II.) una domanda risarcitoria che "non ha né capo né coda", addirittura chiedendo danni esistenziali e morali e perfino interessi anatocistici (l'istanza non si spiega in alcun modo, visto il disposto dell'art. 1283 c.c. e dato che non è chiarito quale capitale dovrebbe produrre interessi su cui computare ulteriori interessi);
- nel giudizio di opposizione hanno pretestuosamente (e assurdamente) sostenuto la carenza di legittimazione attiva del debitore in un'opposizione ex art. 615 comma 2° c.p.c. e hanno financo richiesto la rifusione delle spese di un'esecuzione così avventatamente intrapresa;
- si aggiungono il preteso litisconsorzio necessario con la moglie dell'opponente e le richieste di riconoscimento di responsabilità e di condanna di quest'ultima (che non è parte del giudizio);
- non hanno sviluppato (anzi, neanche accennato) l'unica difesa che avrebbe consentito di superare il vincolo del fondo patrimoniale: la riconducibilità del credito azionato ai bisogni della famiglia dell'esecutato (alle asserzioni del B. non è stata mossa nemmeno una generica contestazione);
- da ultimo (ma non per questo meno rilevante), nonostante le gravissime condotte sopra descritte, hanno avuto l'ardire di definire "a dir poco vergognoso" il comportamento processuale della controparte (che, come dimostra la presente decisione, si è limitata a far valere le proprie ragioni in maniera corretta).

L'Avv. L. D. R., pur risultando procuratore delegato, non ha mai sottoscritto alcuno degli atti processuali (nemmeno il mandato), i quali risultano firmati dall'Avv. M. P. G. G. e dall'Avv. L. B.; sebbene si possa seriamente dubitare di un effettivo coinvolgimento di quest'ultima nella conduzione della difesa e nella redazione degli atti, resta il fatto che – con le firme apposte – si è assunta la responsabilità della difesa e del suo contenuto (non si tratta, infatti, di semplice domiciliazione). In applicazione dell'art. 94 c.p.c., perciò, sia l'Avv. G. sia l'Avv. B. devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite, in solido con l'opposto.

Le condotte sopra descritte potrebbero altresì integrare illeciti disciplinari (sui quali non compete a questo Giudice esprimersi, nemmeno in ordine al soggetto che ne possa essere ritenuto il "vero" responsabile; vale però quanto sopra scritto in riferimento all'Avv. B.): ai sensi dell'art. 88 c.p.c., è obbligo del Giudice riferirne alle Autorità che esercitano il potere disciplinare sui difensori.

P.Q.M.

TL CASO.it

Il Tribunale di Reggio Emilia Sezione Prima

definitivamente pronunciando sulla causa nr. 5030/2005 R.G., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da B. G. e dichiara che R. C. non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata N. 113/2005 R.G. Esecuzioni Immobiliari;
- dichiara l'improseguibilità del predetto processo esecutivo e ordina al Conservatore dei

Registri Immobiliari di Reggio Emilia di procedere alla cancellazione del pignoramento trascritto in data 27/5/2005, R.G. n. 14903, R.P. n. 8432, contro B. G. e a favore di R. C.;

- condanna R. C., l'Avv. M. P. G. G. e l'Avv. L. B., in solido tra loro, a rifondere a B. G. le spese di lite, determinate in complessivi Euro 2.065,85 (di cui Euro 1.150,00 per onorari, Euro 808,00 per diritti ed Euro 107,85 per spese), oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali ex art. 14 T.P.;

IL CASO.it

- ai sensi dell'art. 88 c.p.c., dispone che la Cancelleria trasmetta copia di questa sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 4 giugno 2007